

SUPSI

Regolamento per il Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I

Proposto dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) e dal Dipartimento tecnologie innovative (DTI) della SUPSI (Master congiunto).

CAPITOLO 1: Disposizioni generali

Articolo 1: Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla formazione professionale iniziale, destinata a ingegneri SUP, di docenti di matematica di scuola media (di seguito SM).
2. Esso è adottato allo scopo di definire le condizioni proprie di svolgimento del Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I (di seguito Master).
3. Il presente documento è completato dalle *Direttive di applicazione del Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (Laurea di secondo livello)*, del *Regolamento per il Master in Insegnamento per il livello secondario I* e dal *Regolamento per il Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I* e dal *Piano degli studi* stabilito annualmente dal DTI e dal DFA.
4. La direzione amministrativa del Master è assunta dal Consiglio di Direzione del DFA. La direzione scientifica è assunta dal Responsabile della formazione di base del DTI e dal responsabile della formazione del settore SM del DFA.
5. Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso.

Articolo 2: Obiettivi del corso

1. Il corso ha quale scopo di consentire agli studenti di acquisire le competenze professionali e scientifiche necessarie per l'insegnamento della matematica a classi di scuola media. Le competenze e conoscenze relative alla professione sono contenute nel profilo delle competenze che figura nel piano degli studi, così come tutti gli obiettivi pedagogici generali e specifici. Le competenze scientifiche si riferiscono ai campi delle scienze umane e sociali che toccano il dominio dell'educazione e alle discipline dell'insegnamento. Il corso interessa gli ambiti delle scienze dell'educazione, le competenze professionali trasversali e la didattica disciplinare. In particolare il corso:
 - a. prepara all'insegnamento della matematica nella scuola media;
 - b. permette allo studente di intraprendere una riflessione sulla pratica professionale e gli consente di forgiarsi una cultura della professione di insegnante;
 - c. sviluppa una cultura scientifica orientata verso l'analisi di situazioni complesse, l'intervento e la ricerca in educazione;
 - d. permette l'acquisizione di competenze di alto livello, grazie a insegnamenti teorici e pratici.
2. La SUPSI rilascia il seguente titolo: Master of Arts SUPSI in Insegnamento della matematica per il livello secondario I.
3. L'insegnamento è una professione regolamentata in Svizzera. Il diploma è riconosciuto dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS) del Cantone Ticino e abilita a svolgere la professione di docente di matematica nelle scuole medie pubbliche e private del Cantone.

CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione

Articolo 3: Requisiti di ammissione

1. Sono ammissibili al corso i candidati che sono in possesso, entro l'inizio del corso stesso (1 settembre), di quanto indicato di seguito:
 - a. un titolo Bachelor nel campo dell'ingegneria o delle scienze tecniche rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);
 - b. uno o più attestati che certifichino l'ottenimento di almeno 60 ECTS in matematica, fisica o ambiti affini.
2. La formazione disciplinare del candidato, certificata a livello universitario, deve coprire gli ambiti della matematica di base, dell'analisi e dell'algebra lineare. Tale formazione è oggetto di un esame scritto in sede di procedura di ammissione. Per chi non supera tale esame la procedura di ammissione si interrompe.
3. Gli studenti la cui formazione disciplinare pregressa in matematica, fisica o ambiti affini è inferiore a 80 ECTS, sono tenuti a svolgere un recupero disciplinare tale da raggiungere, entro la fine del primo anno di formazione, la soglia minima di 80 ECTS complessivi, come descritto in dettaglio nel piano degli studi.
4. Per i candidati il cui titolo non è stato conseguito in lingua italiana, è richiesta una competenza della lingua italiana corrispondente al livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). Il DFA si riserva il diritto di verificare il livello linguistico in entrata dei candidati. La data dell'esame è pubblicata sul sito <http://www.supsi.ch/DFA>.
5. Oltre a comprovare l'adempimento dei requisiti di ammissione, i candidati devono superare la procedura di ammissione, dettagliata nel descrittivo scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

Articolo 4: Candidati con disabilità

I candidati con disabilità sul piano percettivo o motorio che potrebbero influenzare il regolare svolgimento della loro formazione sono tenuti a informare il Consiglio di Direzione del DFA al momento della domanda di ammissione, affinché possano essere identificate misure di sostegno.

Articolo 5: Rifiuto di ammissione

Il Consiglio di Direzione del DFA rifiuta l'ammissione ai candidati che:

- a. sono stati esclusi da un Master in educazione in un'Alta Scuola Pedagogica o in un'università negli ultimi 5 anni accademici;
- b. sono stati esclusi da un'Università, da una Scuola Universitaria Professionale o da un'Alta Scuola Pedagogica per motivi disciplinari gravi;
- c. presentano sull'estratto del casellario giudiziale un'iscrizione di natura incompatibile con la formazione di docente.

Articolo 6: Equivalenze, dispense, mobilità e uditori

1. Gli studenti che hanno ottenuto degli ECTS prima dell'ammissione al Master possono fare richiesta di equivalenza entro il mese successivo all'inizio del corso di laurea. Se accordata, l'equivalenza permette la dispensa dai moduli corrispondenti previsti nel piano degli studi. Tali moduli sono considerati acquisiti, senza riporto della nota assegnata dall'Istituto di provenienza. L'iter è descritto nella Procedura per il riconoscimento di equivalenze, documento scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
2. Sono riconosciuti gli studi svolti con successo nell'ambito di un programma di mobilità autorizzato svolto in Svizzera e all'estero. In tal caso gli ECTS ottenuti sono riconosciuti allo studente con la loro nota.
3. In ogni caso le equivalenze convalidate non possono essere superiori a 2/3 degli ECTS necessari per il conseguimento del titolo postulato.
4. Il Dipartimento può ammettere degli uditori, i quali possono accedere a uno o più corsi/moduli. Essi non ricevono certificazioni spendibili per il conseguimento di titoli di studio.
5. La tassa semestrale per uditori ammonta a CHF 150.- per corso o attività, oltre a eventuali contributi ai costi della didattica.

Articolo 7: Congedo

1. La durata minima di un congedo è di un semestre. La durata massima cumulativa del congedo è di 4 semestri.
2. Di regola non sono concessi congedi per il primo semestre di formazione.
3. La tassa semestrale che dovesse essere già stata pagata può essere computata sul pagamento della tassa semestrale del primo semestre utile di ripresa degli studi. La decisione compete al Consiglio di Direzione del DFA.
4. Dal passaggio al secondo semestre di formazione, la mancata ripresa della stessa comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale, se il mancato rientro dal congedo non è annunciato e motivato per iscritto al Consiglio di Direzione del DFA entro il 15 dicembre, rispettivamente entro il 31 luglio, per il semestre successivo.

Articolo 8: Procedura di ammissione

La procedura di ammissione è dettagliata in un descrittivo scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

Articolo 9: Riammissione

1. La riammissione dopo l'abbandono degli studi da parte di uno studente avviene secondo la normale procedura di ammissione.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto dalla normale procedura di ammissione, pubblicato annualmente sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

CAPITOLO 3: Programma di studio e valutazione

Articolo 10: Piano degli studi

1. La formazione è organizzata in moduli, articolati in quattro ambiti di formazione:
 - a. formazione disciplinare;
 - b. didattica ed epistemologia della disciplina;
 - c. scienze dell'educazione e lavoro di diploma;
 - d. pratica professionale;
2. Le modalità didattiche sono i corsi, i seminari, le pratiche professionali, nonché il lavoro di diploma finale.
3. Il piano degli studi precisa la forma in cui sono organizzati i moduli, le modalità attraverso cui questi sono valutati e la ripartizione degli ECTS.
4. Nel caso in cui le modalità di valutazione non siano precisate nel piano degli studi, queste sono stabilite dal docente responsabile del modulo, il quale è tenuto a informarne gli studenti, in forma scritta, all'inizio del modulo.

Articolo 11: Durata degli studi ed ECTS

1. Ogni anno di studio a tempo pieno corrisponde a 60 ECTS.
2. Per conseguire il Master lo studente deve acquisire gli ECTS previsti dal piano degli studi, per un totale di 124 ECTS.
3. La durata regolamentare minima degli studi è di 6 semestri. La durata massima degli studi è di 10 semestri.
4. Il superamento di questa durata comporta l'esclusione dalla formazione.
5. Gli studi possono essere svolti a tempo parziale, in parallelo a un'attività professionale o in modo flessibile, come previsto nel piano degli studi.

Articolo 12: Iscrizione alle prove di certificazione, ritiro e mancata presenza

1. Gli studenti iscritti ai moduli sono iscritti d'ufficio alle relative prove di certificazione.

2. Gli studenti che non hanno superato una prova di certificazione di un modulo sono iscritti d'ufficio alla sessione di recupero immediatamente successiva. La seconda e ultima ripetizione della certificazione ha luogo nella successiva sessione regolare.
3. L'iscrizione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere indirizzata al Consiglio di Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova. Il Consiglio di Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il ritiro dell'iscrizione. In tal caso lo studente è iscritto d'ufficio alla successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi, senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 4 del presente articolo.
4. La mancata presenza a una prova di certificazione porta alla non acquisizione del modulo.
5. L'assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta al Consiglio di Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). Il Consiglio di Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 4 del presente articolo. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi. Lo studente è iscritto d'ufficio.
6. In caso di produzione, ripetuta -oltre 2 volte- e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso un medico di fiducia della SUPSI. Le spese sono a carico dello studente.

Articolo 13: Valutazioni

1. Le prestazioni oggetto di una valutazione espressa in note sottostanno alla scala da 1 a 6, in cui il 4 rappresenta la sufficienza e il 6 la nota massima. Per le valutazioni non espresse in note, il superamento è espresso con il giudizio "acquisito" o "acquisito con distinzione". Il mancato superamento è espresso con il giudizio "non acquisito".
2. Ogni modulo è oggetto di valutazione. Essa avviene secondo una delle seguenti modalità: esame scritto e/o orale, valutazione continua, dossier, visite di esperti durante la pratica professionale o presenza in aula.
3. I moduli possono combinare diverse forme di valutazione.
4. Il piano degli studi precisa per ogni modulo le modalità di recupero.
5. I moduli che raggruppano diverse valutazioni espresse in note sono acquisiti, e gli ECTS attribuiti, se la valutazione complessiva, calcolata come indicato nel piano degli studi, è pari o superiore a 4.
6. Se il modulo è acquisito non è possibile ripetere le prove per migliorare la valutazione.
7. Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte (rispettivamente una sola volta il modulo professionale e il lavoro di diploma). Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dalla formazione.

Articolo 14: Pratiche professionali

1. Il corso prevede diversi periodi di pratica professionale inseriti nei diversi moduli professionali. Il piano degli studi precisa il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi formativi, le modalità di valutazione e il numero degli ECTS attribuiti.
2. La partecipazione alle pratiche professionali è obbligatoria.
3. Durante le pratiche professionali lo studente è seguito da un docente di pratica professionale e/o da uno o più docenti del DFA. L'esperto di materia e il Direttore dell'Istituto intervengono nello svolgimento delle pratiche professionali nell'ambito delle loro funzioni.
4. Il Consiglio di Direzione del DFA, sentiti i pareri dei docenti interessati del DFA, del docente di pratica professionale, dell'esperto di materia o del direttore dell'Istituto può, per motivi ritenuti gravi, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata.
5. I docenti coinvolti formulano una valutazione del modulo professionale secondo quanto stabilito nel piano degli studi. Il risultato è comunicato in forma scritta allo studente.

6. Ogni modulo professionale può essere ripetuto una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta l'esclusione dalla formazione.

Articolo 15: Lavoro di diploma

1. Lo studente deve elaborare, con la supervisione di uno o più docenti interni e/o esterni al DFA, il lavoro di diploma. Il piano degli studi precisa il tipo di lavoro, gli obiettivi formativi e gli ECTS assegnati.
2. Il lavoro di diploma deve essere difeso oralmente e pubblicamente davanti a una Commissione formata da membri interni e/o esterni al DFA.
3. Il testo e la difesa orale sono valutati mediante una nota unica. Il lavoro di diploma è acquisito se la valutazione è pari o superiore a 4. In tal caso, gli ECTS sono acquisiti in blocco.
4. Il lavoro di diploma può essere ripetuto una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta l'esclusione dalla formazione.

Articolo 16: Frode e plagio

1. Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, sono registrati mediante un'iscrizione sulla pagella. Tale registrazione equivale al mancato superamento della prova cui fa riferimento.
2. Il Consiglio di Direzione del DFA può decretare d'ufficio la non acquisizione di tutte le prove di certificazione svolte dallo studente durante la sessione d'esame in cui si è prodotto un caso di cui al capoverso 1.
3. Il Consiglio di Direzione del DFA può decidere di segnalare formalmente i casi di frode o plagio al Direttore della SUPSI, affinché questi pronunci l'esclusione dello studente dalla SUPSI o la revoca del titolo.

Articolo 17: Esclusione dalla formazione

1. Comportamenti scorretti possono comportare, secondo gravità, l'allontanamento da moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione, l'esclusione dal corso, l'esclusione dal DFA.
2. La mancata assunzione di responsabilità, in particolare verso i discenti e le componenti del sistema scolastico, e ogni comportamento di natura incompatibile con l'esercizio della professione di docente, sono considerati comportamenti scorretti ai sensi del presente articolo.
3. La decisione è pronunciata dal Consiglio di Direzione del DFA. Rimane salva la segnalazione formale di casi particolarmente gravi al Direttore della SUPSI, affinché questi pronunci l'esclusione dello studente dalla SUPSI.

CAPITOLO 4: Disposizioni finali

Articolo 18: Contenzioso

1. Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo al Consiglio di Direzione del DFA. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
2. Contro le decisioni del Consiglio di Direzione del DFA di natura disciplinare, o che comportano la mancata certificazione di un credito non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore della SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Direttore della SUPSI è dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.
4. I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.
5. Per quanto riguarda il contenzioso relativo alla procedura di ammissione è applicabile l'art. 8 del Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (laurea di secondo livello), con la precisazione che, a seguito di reclamo per la mancata ammissione, il Consiglio di Direzione del DFA:

- a. ha facoltà di convocare le parti a un'udienza, al termine della quale evaderà direttamente il reclamo, che potrà essere giudicato respinto, accolto, o accolto parzialmente. All'udienza sono convocati il candidato e il Presidente dalla Commissione di ammissione. L'udienza è diretta dal Direttore del DFA o da un suo delegato;
- b. in alternativa all'udienza, esso può rendere una decisione succintamente motivata, sulla base della documentazione presentata, senza ulteriori formalità.

Articolo 19: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Direzione del DFA, dalla Direzione del DTI e dalla Direzione SUPSI, entra in vigore ed è applicabile dall'anno accademico 2014/15.
2. Il Regolamento per il Master in Insegnamento della matematica nella scuola media approvato dal Consiglio di Direzione del DFA, dalla Direzione del DTI e dalla Direzione SUPSI del 16 dicembre 2013 è abrogato.

Il Direttore SUPSI

Prof. Ing. Franco Gervasoni

Il Direttore DFA

Prof. Michele Mainardi (PhD)

Il Direttore DTI

Prof. Giambattista Ravano